

## **CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O STRUTTURE COMUNALI DA ADIBIRE A SEDE DI ATTIVITA' TEMPORANEE**

### **Art. 1 - Scopo dalla concessione**

Il **Comune di Ollolai**, con sede in Ollolai, via Mazzini - P.I. 00601080914, e qui rappresentato dall'Ing. *Davide Soro*, nato a Nuoro il 24/02/1977 in qualità di Responsabile Unico, giusto decreto del Sindaco n. 1 del 03/03/2021, concede in comodato d'uso gratuito alla “**Cooperativa di Comunità Ollolai**” con sede in via Palai, 03 - 08020 Ollolai – P.I. 01595770916 nella persona del suo legale rappresentante Signor *Michele Cadeddu*, nato Nuoro il 03/01/1981, che accetta, e di seguito sarà chiamata “Concessionario”, gli spazi esterni ed interni del Centro di aggregazione sociale cav. Michele Zedde Via Palai, 03 in Ollolai per lo svolgimento delle seguenti attività non aventi fine di lucro:

- attività ludico-ricreative rivolte ai minori di Ollolai dai 12 ai 36 mesi.

### **Art. 2 - Oggetto della concessione**

La concessione in uso della struttura comprende sia la struttura immobiliare come sopra individuata sia i beni mobili che ne costituiscono l'arredo.

### **Art. 3 - Durata della concessione**

La concessione ha durata dal 15/12/2021 al 31 Luglio 2022 e non è tacitamente rinnovabile.

### **Art. 4 - Modalità di consegna e riconsegna degli immobili**

I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stese condizioni salvo il normale deperimento d'uso.

### **Art. 5 - Responsabilità del concessionario**

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato a termini di legge concessionario responsabile delle proprietà comunali ad esso affidate.

### **Art. 6 - Accertamenti e verifiche**

Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alla struttura data in concessione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari: tale decisione non potrà mai essere unilaterale e dovrà essere formalizzata con apposito verbale.

### **Art. 7 - Risarcimento danni**

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso, sono a carico del concessionario.

### **Art. 8 - Utilizzo della struttura**

La struttura immobiliare, come sopra individuata, viene messa a disposizione dall'Amministrazione comunale gratuitamente.

### **Art. 9 - Divieto di utilizzo per altre finalità**

E' vietato al concessionario l'utilizzo della struttura per usi diversi da quelli di cui all'art.1.

### **Art. 10 - Obblighi del concessionario**

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune.

Analogamente nel caso in cui, a causa di sopravvenuti obblighi di legge, la struttura divenga inidonea agli usi previsti, la concessione potrà essere revocata senza obbligo di indennizzo alcuno nei confronti del concessionario.

Il concessionario si obbliga:

- a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura o in relazione alle stesse, la cui responsabilità non sia risalente esclusivamente all'amministrazione comunale.
- c) a farsi carico di tutti gli oneri relativi al rispetto delle disposizioni normative in materia di prevenzione sulla diffusione del COVID-19;

Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, senza formale autorizzazione del Comune.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei locali, senza specifica autorizzazione del Comune.

### **Art. 12 - Oneri a carico dell'ente concedente**

L'Amministrazione comunale assume a carico del proprio bilancio comunale le seguenti spese:

- manutenzione straordinaria;
- assicurazione dello stabile;
- oneri inerenti le utenze idriche, elettriche, di riscaldamento;

### **Art. 13 - Variazione della convenzione a seguito delle modifiche statuarie**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano sostanziali modifiche statuarie nella sfera del concessionario.

### **Art. 14 - Revoca concessione**

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale in caso di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo dei beni in oggetto della concessione per usi diversi;
- c) sostanziale modificazione dello statuto del concessionario.

### **Art. 15 - Rinvio**

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del codice civile ed al regolamento per la disciplina delle concessioni in uso locali e strutture comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/02/2014, di cui il concessionario dichiara di aver preso attenta visione e che diviene parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione viene redatta in triplice copia originale

La presente è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

La Cooperativa di Comunità Ollolai

Il Comune di Ollolai

---

---